

Sentenza n. 986/2015 pubbl. il 01/07/2015

RG n. 2068/2014

Repert. n. 2231/2015 del 13/07/2015

N. R.G. 2068/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2068/2014

tra

ATTORE/I

e

CONVENUTO/I

Oggi 1 luglio 2015 ad ore 10.00 innanzi al dott. Annamaria Casadonte, sono comparsi:

Per

Per

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Annamaria Casadonte



Sentenza n. 986/2015 pubbl. il 01/07/2015

RG n. 2068/2014

Repert. n. 2231/2015 del 13/07/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annamaria Casadonte ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2068/2014** promossa da:

[redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted]
presso il difensore avv. [redacted]

ATTORE/I

contro

[redacted] patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted]
difensore avv. [redacted]

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. L'opposizione al decreto ingiuntivo n.527/2014 è fondata nei limiti di seguito precisati.
2. Dato atto che la costituzione telematica di parte convenuta non inficia la validità della costituzione avendo la stessa ampiamente raggiunto lo scopo ai sensi dell'art. 156 terzo comma c.p.c., l'opposizione deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.



3. Premesso, infatti, nel merito il criterio identificativo indicato dalla Corte di Appello nella sentenza di riforma sul punto, deve rilevarsi che l'opposizione verte sulla riconducibilità di alcune delle spese di cui l'opposta ha chiesto il rimborso, a quelle per le quali non occorra il preventivo accordo.

4. A questo riguardo è richiamato l'orientamento consolidato della Cassazione secondo la quale per le spese straordinarie il rimborso è subordinato alla prova a carico del richiedente del preventivo accordo (cfr. Cass. 10174/2012), si ritiene che le spese ortodontiche e oculistiche di cui si è chiesto il rimborso possano essere ricomprese fra quelle per le quali non è richiesto il preventivo accordo. Occorre infatti osservare che le stesse non sono contestate in quanto ingiustificate, ma in quanto effettuate in regime di libera professione mentre avrebbero potuto essere coperte dal Servizio sanitario nazionale.

5. Ciò posto, deve osservarsi come le prestazioni ortodontiche siano state effettuate dal dentista di fiducia della famiglia, presso il quale risulta ancora in cura anche il ricorrente, con la conseguenza che si può ritenere che la spesa non appaia ingiustificata e non dettata da concrete e verificabili esigenze terapeutiche. Alla stessa conclusione pare doversi giungere in relazione alle spese oculistiche.

6. Diversamente opinando si finirebbe per far prevalere sull'interesse del figlio a che i genitori provvedano agli obblighi di assistenza e cura il conflitto fra gli stessi e la possibilità che, a causa di esso, vi sia un tardivo intervento a favore di obiettive esigenze terapeutiche del primo. Peraltro, occorre osservare che nonostante le difficoltà lamentate dall'opponente in relazione alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre, non risultano adottati provvedimenti che attestino insuperabili pregiudizi connessi con la collocazione presso quest'ultima della figlia, pur affidata con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 15 marzo 2011 ai Servizi sociali.

7. Con riguardo alle spese per la scuola di musica A. Peri, frequentata come attività ricreativa dalla figlia, e per le lezioni di sci, si reputa invece che la mancanza della prova dell'accordo sia insuperabile



e determini, in assenza di un coinvolgimento del giudice, la conseguenza che le stesse debbano essere sopportate dall' opposta, senza diritto al rimborso *pro quota*. Si tratta, infatti, di spese che rispecchiano un progetto educativo sul quale i genitori debbono essere d'accordo, non rispecchiando bisogni primari e tale accordo per il periodo successivo alla separazione non risulta provato.

8. Con riguardo alle altre voci che riguardano spese effettuate dall' opposta - e non dai nonni con riguardo ai quali è stante la contestazione, non può dirsi provato il diritto al rimborso - il rimborso appare invece dovuto.

9. Conseguentemente il decreto ingiuntivo va revocato e parte opponente è tenuta al pagamento dell'importo di euro 4607,92 derivante dalla sottrazione dall'importo richiesto di quanto non dovuto per le spese sopra considerate.

10. A tale importo vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda al saldo.

11. Atteso l'esito del giudizio ed in applicazione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione, si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- a) revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento a favore dell'opposta della somma di euro 4607,92 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- b) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.



Sentenza n. 986/2015 pubbl. il 01/07/2015

RG n. 2068/2014

Repert. n. 2231/2015 del 13/07/2015

REGGIO EMILIA, 1 luglio 2015.

Il Giudice
dott. Annamaria Casadonte

